

ORDINANZA MUNICIPALE SULLA SALVAGUARDIA DELL'AREA PUBBLICA (LITTERING E VANDALISMI)

del 9 agosto 2016

Il Municipio di Locarno,

richiamati gli articoli 107 cpv. 2, 176, 177, 192 LOC, 23, 24 e 25 RALOC, l'art. 60 cpv. 1 lett. f) del Regolamento comunale, gli articoli 39, 44 e 65 del Regolamento di polizia urbana e rurale, l'art. 11 cpv. 2 del Regolamento per il servizio di raccolta e di eliminazione dei rifiuti, nonché la Legge federale sulla protezione dell'ambiente del 7 ottobre 1983,

ordina:

CAPITOLO I

Disposizioni generali

Art. 1

Scopo e campo di applicazione

La presente Ordinanza ha lo scopo di salvaguardare l'area pubblica del territorio giurisdizionale del Comune di Locarno da atti di deturpamento, imbrattamento e inquinamento e di informare la cittadinanza con apposite campagne di sensibilizzazione sul *littering* e sui vandalismi.

Art. 2

Definizione di littering

Il *littering* consiste nel malcostume di gettare i rifiuti o abbandonarli con noncuranza nelle aree pubbliche invece che negli appositi bidoni o cestini dell'immondizia.

CAPITOLO II

Norme comportamentali

Art. 3

Principio

È vietato qualsiasi comportamento contrario alla salvaguardia dell'area pubblica.

Art. 4

Divieti

¹. In particolare, è vietato lordare il suolo pubblico con:

- a. sostanze organiche e non (quali acidi, liquidi, solidi, olii o simili);
- b. imballaggi per cibo e bevande e ogni altro rifiuto (quali bottiglie, lattine, bicchieri, tovaglioli, ecc.), provenienti da Fast food, da esercizi alberghieri e della ristorazione, dai Take away o da grandi magazzini;
- c. riviste e giornali (inserti pubblicitari compresi), fogli, involucri di carta o cartone, volantini, opuscoli e ogni altro genere di rifiuto cartaceo, intero o a pezzi;
- d. sacchetti, fazzoletti, mozziconi di sigarette, chewing-gum, resti di cibo e altri piccoli rifiuti.

². È vietato imbrattare con vernici, spray o simili (*tags*), nonché con volantini, adesivi o altro, gli arredi urbani, gli edifici, le strade, le piazze, le fontane, le panchine, le cancellate, la segnaletica stradale, i monumenti, i cestini, i pali, ecc. .

CAPITOLO III

Attività particolari

Art. 5

Manifestazioni

Gli organizzatori sono chiamati a rispettare il Codice di comportamento per punti vendita alimentari e organizzatori di eventi pubblicato dall'Unione delle Città Svizzere e dall'Organizzazione per i problemi della manutenzione delle strade, la depurazione delle acque usate e l'eliminazione dei rifiuti (2006/2010), visionabile sul sito www.ufam.admin.ch/rifiuti.

Art. 6

Volantinaggio

La pratica della promozione mediante il sistema del volantinaggio deve essere limitata allo stretto necessario per il conseguimento del suo scopo.

CAPITOLO IV

Disposizioni varie e finali

Art. 7

Sanzioni

- ¹. Le infrazioni alle norme della presente Ordinanza sono punibili con la multa fino a CHF 10'000.--, ritenuto un importo minimo di CHF 500.-- per le infrazioni che hanno come oggetto beni culturali.
- ². In assenza di recidiva per infrazioni alla presente Ordinanza o ad altre Ordinanze comunali aventi scopi simili, e unicamente per i casi di lieve entità, il provvedimento può essere limitato all'ammonimento.
- ³. I contravventori, oltre al pagamento della sanzione prevista per ciascuna infrazione, sono tenuti ad assumersi i costi di ripristino della situazione originaria, in particolare nei casi contemplati dall'art. 4 cpv. 2. Il Municipio può fare eseguire il ripristino direttamente dal contravventore o da terzi, in caso di inadempienza o allorquando l'intervento richiede conoscenze specialistiche.

4. La procedura di contravvenzione di cui al capoverso 1 è disciplinata dagli art. 145 ss. LOC.
5. È riservato l'avvio di una procedura penale ai sensi dell'art. 144 (danneggiamento) del Codice penale svizzero.

Art. 8

Rimedi di diritto Contro le decisioni del Municipio è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro il termine di 30 giorni dalla loro notifica.

Art. 9

Entrata in vigore La presente Ordinanza entra in vigore il 1. ottobre 2016, riservati eventuali ricorsi ai sensi dell'art. 208 LOC.

Ordinanza adottata dal Municipio con risoluzione municipale no. 896 del 9 agosto 2016.
Pubblicata all'albo comunale a norma dell'art. 192 LOC dal 12 agosto 2016 al 14 settembre 2016.
Entrata in vigore: 1. ottobre 2016.